

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 662 DEL 11 8 LUG. 2022

Oggetto: Consiglio di Stato – sede giurisdizionale: ricorso (ns. fasc. n. 6884/21) c/ Az. Osp. S. Giovanni Addolorata notificato, via P.E.C., il 21/06/2022 in appello al T.A.R. del Lazio, Sent. n. 1170/2022 - Affidamento patrocinio legale all' Avv. Barbara Banorri.
Compenso complessivo di €. 7.186,19 (di cui €. 3.323,16 quale compenso in acconto) spese generali, C.A.P. ed I.V.A. compresa.

Esercizio 2022 Conto 5090302Centro di Costo IUOA060000Sottoconto n 509030201

"Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti"

Budget:

- Assegnato € _____
- Utilizzato € _____
- Presente Atto € 7.186,19
- Residuo € _____

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale: _____

Data 16/7/22

U.O.S.D ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA LEGALE

Sig. Massimo Nori

Estensore

Il Responsabile del procedimento

Sig. Massimo NoriData _____ Firma NoriIl Dirigente Responsabile *ad interim* della U.O.S.D.

Angela Antonietta Giuzio

Data _____ Firma GiuzioProposta n. 727 del 11.3 LUG. 2022

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

FavorevoleData 18/07/2022

IL DIRETTORE SANITARIO

Patrizia Magrini

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

FAVOREVOLEData 15/7/2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Alberto Fiore

Gli estremi della registrazione e della data di pubblicazione sono riportati nell'ultimo foglio allegato alla presente delibera.

II DIRIGENTE RESPONSABILE *AD INTERIM* DELLA U.O.S.D ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA LEGALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la Deliberazione dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata n. 01/DG del 02 marzo 2021 con la quale si è preso atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25 febbraio 2021 e del conseguente insediamento del Direttore Generale;
- VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001 art. 7, comma 6, recante i presupposti, i criteri e le modalità operative dell'affidamento di incarichi individuali esterni di natura occasionale;
- VISTI** gli artt. 2229 del c.c., 75 del c.p.c. e 22 del Decreto Legislativo 02 luglio 2010, n. 104 e s.m.i. (Codice del Processo Amministrativo) concernenti, rispettivamente, il "Contratto di prestazione di opera intellettuale", la "Capacità processuale" ed il "Patrocinio" delle parti nei giudizi;
- VISTA** la legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- VISTO** l'art. 17 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 concernente il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 04 settembre 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- PREMESSO** che:
- il 24 settembre 2021 è stato notificato, a mezzo P.E.C., a questa Azienda il ricorso ex art. 122 del D. Lgs. n. 42/2004 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma (ns. prot. n. EM 852 del 06/10/2021), promosso da una persona fisica c/ Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata, avverso il provvedimento aziendale, con sospensione dell'efficacia, del 04/08/2021 di diniego all'accesso alla documentazione sanitaria di nascita del proprio defunto genitore, partorito dalla madre esercente il diritto a non esser menzionata, con obbligo dell'Azienda di convocare e di esibire liberamente alla ricorrente tutta la documentazione afferente le nascite avvenute nel Nosocomio compresa in un arco temporale tra il 10/10/1945 ed il 31/10/1945;
- questa Azienda si costituiva ritualmente in giudizio per resistere con l'ausilio dell'Avv. Barbara Banorri del Foro di Bologna, eleggendo domicilio in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 308;

il T.A.R. del Lazio – sede di Roma, con Sentenza n. 1170/2022 dep. il 01/02/2022, anche in considerazione del fatto che l'attività di ricerca officiosa, effettuata da personale autorizzato dell'Azienda, con i dati a disposizione, non avrebbe portato ad individuare le informazioni utili nel giorno indicato nella richiesta, respingeva integralmente le domande giudiziali della ricorrente, compensando tra le parti le spese di lite;

con missiva del 21/06/2022 l'Avv. Barbara Banorri trasmetteva il ricorso, notificato alla stessa in pari data, innanzi al Consiglio di Stato – sede giurisdizionale, promosso c/ Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata, in appello alla Sentenza n. 1170/2022 del T.A.R. del Lazio – sede di Roma;

CONSIDERATO

che:

- la pronuncia impugnata, ha respinto integralmente le domande avanzate nei confronti di questa Azienda;
- il diniego permane coerente con il quadro normativo vigente e tende anche a tutelare i soggetti terzi da un' illegittimo trattamento dei propri dati cui l'accesso rischia di comportare, accesso che, comunque, andrebbe autorizzato dalle competenti Autorità con le procedure previste dall' art. 28, comma 7, della legge n. 184/1983 e s.m.i., ove applicabili;
- con nota prot. n. 22489/22 del 25/06/2022 la U.O.C. Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri ha rappresentato l' inesistenza di ulteriore documentazione aggiuntiva a quella inviata in occasione del giudizio di primo grado;
- è necessario per l'Azienda resistere innanzi al Consiglio di Stato – sede giurisdizionale, nel giudizio promosso da una persona fisica (ns. fasc. n. 6884/21) c/ Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata, con ricorso in appello alla Sentenza n. 1170/2022 del T.A.R. del Lazio – sede di Roma;
- l'Avv. Barbara Banorri, procuratore costituito in I grado nell' interesse di questa Azienda, interessata della vertenza, ha rappresentato, per le vie brevi, tramite i propri collaboratori di Studio, l' esigenza di dover accedere al fascicolo processuale telematico - allo scopo di monitorarne il contenuto ed estrarne la documentazione depositata - che presuppone il rilascio, con urgenza, della Procura alle liti, tenuto conto dell' appartenenza della controversia al rito speciale dell' accesso agli atti, caratterizzato da termini processuali ridotti;

VISTA

la deliberazione n. 210/DG del 25 marzo 2015 con la quale, stante l'assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale *intuitu personae* di professionisti esterni scelti dalla Direzione aziendale tra gli Avvocati già annoverati nell'elenco aziendale secondo criteri di rotazione degli incarichi tenuto conto della esperienza nelle controversie in materia;

RITENUTO

opportuno, essendo il difensore di I grado già edotto del contenzioso e stante l' esito favorevole a questa Azienda del precedente grado di giudizio da questi patrocinato, affidare la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'Avv. Barbara Banorri, sia in via stragiudiziale che giudiziale, in ogni fase, stato e grado del presente procedimento, anche di intimazione, opposizione e/o di esecuzione, ed il potere di compiere atti che comportino disposizione del diritto in contesa con ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di impugnare, transigere, conciliare, incassare, rinunciare

agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre e/o resistere a domande riconvenzionali, incidentali o, comunque, aggiunte ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, ricorrere e/o resistere, sia in via principale che incidentale, innanzi la Corte di Cassazione, chiedere ed accettare rendiconti, richiedere, nella fase esecutiva, lo svincolo e l'attribuzione di somme, ad incassarle ed a rilasciarne quietanza, eleggendo domicilio in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 308;

VISTO

il Preventivo di massima del 01/07/2022 con il quale il suddetto Legale ha quantificato presuntivamente i compensi del suddetto affidamento, distinti per fase processuale, compresa la fase cautelare, sino all' eventuale fase decisoria e modulati sul valore medio di liquidazione per fase, ridotto del 50%, nella somma di €. 4.925,00 - con esclusione, al momento, d' intesa con il Legale, della fase cautelare - oltre spese generali, C.A.P., I.V.A. e spese non imponibili, pari ad €. 7.186,19 spese generali, C.A.P. ed I.V.A. compresi, salvo conguaglio;

TENUTO CONTO

che, l'onere derivante dal presente provvedimento, di complessivi €. 7.186,19 (€. 4.925,00 + spese generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), di cui €. 3.323,16 (€. 2.277,50 + spese generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%) quale compenso in acconto, trova riferimento al conto n. 509030201, "Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti", sull' Aut. n. 16 sub-aut. n. 57 dell' Esercizio 2022;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di resistere innanzi al Consiglio di Stato – sede giurisdizionale, nel giudizio promosso da una persona fisica (ns. fasc. n. 6884/21) c/ Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata, con ricorso in appello alla Sentenza n. 1170/2022 del T.A.R. del Lazio – sede di Roma;
- di affidare la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'Avv. Barbara Banorri, sia in via stragiudiziale che giudiziale, in ogni fase, stato e grado del presente procedimento, anche di intimazione, opposizione e/o di esecuzione, ed il potere di compiere atti che comportino disposizione del diritto in contesa con ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di impugnare, transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre e/o resistere a domande riconvenzionali, incidentali o, comunque, aggiunte ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, ricorrere e/o resistere, sia in via principale che incidentale, innanzi la Corte di Cassazione, chiedere ed accettare rendiconti, richiedere, nella fase esecutiva, lo svincolo e l'attribuzione di somme, ad incassarle ed a rilasciarne quietanza, eleggendo domicilio in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 308;

- di determinare il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato, nella somma complessiva di €. **7.186,19** (€. 4.925,00 + spese generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), di cui €. **3.323,16** (€. 2.277,50 + spese generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%) quale compenso in acconto, salvo conguaglio;
- di dare mandato alla U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale ad effettuare, su autorizzazione della U.O.S.D. Attività Amministrativa Legale, le necessarie variazioni, in aumento o in diminuzione, dell'importo presunto, imputandole sui conti, Autorizzazioni, sub-autorizzazioni di spesa dei Bilanci di Esercizio di competenza.

L'onere lordo complessivo di €. **7.186,19** trova riferimento al conto n. **509030201**, "Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti", sull' Aut. n. 16 sub-aut. n. 57 dell' Esercizio 2022.

Il Dirigente Responsabile *ad interim* della

U.O.S.D.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU'** dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25 febbraio 2021;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; ritenuto di dover procedere

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposta.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine, compreso il frontespizio, di n. 1 foglio di registrazione e pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE

(Tiziana Frittelli)



PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. PROPOSTA DEL	727 DEL 13.07.2022
N. DELIBERAZIONE DEL	662 DEL 18.07.2022

La presente Deliberazione viene pubblicata per esteso nell'Albo Pretorio on-line Aziendale in data **19.07.2022** ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e
gestione amministrativa ALPI o
Funzionario incaricato